AXA MPS Previdenza Personale

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Condizioni generali di contratto

Sezione 1

Norme Generali Pag. 1

Sezione 2

Condizioni particolari Pag. 3

Sezione 3

Regolamento Gestione Separata Pag. 8

Sezione 4

Regolamento dei Fondi Interni Pag. 10

Allegato 1 Pag. 14

Internal

Condizioni generali di contratto

SEZIONE 1
NORME GENERALI

Art. 1. - **Definizione e oggetto del contratto**
AXA MPS PREVIDENZA PERSONALE è un **piano individuale pensionistico di tipo assicurativo** che prevede, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento di una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita vitalizia annualmente rivalutabile.

Art. 2 - **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, in ragione di quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti cc, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) In caso di dolo o colpa grave:
- Di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.
  La compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) Ove non sussista dolo o colpa grave:
- Di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:
- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione degli estremi di conto corrente bancario.

Art. 3 - **Conclusione e entrata in vigore del contratto, durata e recesso del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione**
Il contratto si considera concluso nel momento in cui:
- La compagnia abbia rilasciato all'Aderente la polizza o
- l' Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della compagnia.

Il contratto concluso entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il pagamento del primo contributo: gli effetti decorrono dalla prima data utile di valorizzazione delle quote successiva al pagamento del primo contributo.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito : AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.
Si evidenzia come il requisito della residenza e del domicilio in Italia al momento della conclusione del contratto e per tutta la durata è un elemento essenziale e di validità del contratto stesso.
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

Art. 4 - **Rischio di morte**
Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 5 - **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 - **Pagamenti della Compagnia e prescrizione**

Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dalla **documentazione necessaria** a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica del regime obbligatorio di appartenenza;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono consegnarsi:

- il certificato di morte;
- copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza di testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

Per i pagamenti conseguenti al riscatto ai sensi del successivo Art.20, debbono consegnarsi (a seconda dei casi):

- documento attestante la cessazione dell'attività lavorativa e dichiarazione attestante che l'Assicurato non svolge nessuna attività lavorativa;
- documentazione medica attestante lo stato di invalidità permanente dell'Assicurato;

Per i trasferimenti ai sensi del successivo Art.20, debbono consegnarsi:

- attestazione inerente la nuova attività lavorativa svolta dall'Assicurato o la cessazione dell'attività lavorativa.

Per le richieste di anticipazione si rinvia all'apposito documento sulle anticipazioni. I pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:
a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
b) a mezzo fax;
c) a mezzo posta.

I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., così come modificato dal DL. 179/2012 salvo eventuali successive modifiche legislative che dovranno intendersi automaticamente recepite.

Art. 7 - **Tasse e Imposte**

Tasse e Imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 8 - **Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 9 - **FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)**

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.
L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.
Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.
In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

SEZIONE 2
CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 – **Durata**

Il piano individuale pensionistico "AXA MPS PREVIDENZA PERSONALE" ha durata indeterminata.

Art. 11 - **Premi e spese**

In qualsiasi momento il Contraente può sospendere, modificare e riprendere il versamento dei premi, nonché effettuare dei versamenti aggiuntivi.
Il pagamento dei premi può avvenire mediante addebito automatico su c/c bancario, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
Su ciascun versamento sarà prelevata una spesa percentuale pari al 3,00%.

Art. 12 - **Prestazioni pensionistiche: requisiti di accesso, modalità di calcolo e facoltà di revisione della base demografica**

La prestazione pensionistica si ottiene convertendo in rendita, il **capitale assicurato**, derivante dalla somma:

- del **montante della Gestione Separata**, intendendosi per tale la somma dei premi versati, al netto delle spese indicate all'Art. 11 (di seguito premi netti) destinati alla Gestione Separata MPV PREVIDENZA e rivalutati con le modalità descritte al successivo Art.14.1;
- del **capitale investito nei Fondi Interni**, intendendosi per tale il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni prescelti dal Contraente, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Al raggiungimento dei limiti di età pensionabile previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, il contraente ha la facoltà di proseguire il contratto a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il contraente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Il contraente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

La liquidazione della prestazione pensionistica può essere chiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato nel piano individuale previdenziale. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale assicurato nel piano individuale previdenziale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8.8.1995 n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.

La rendita vitalizia erogata corrisponde alla conversione del montante in rate determinate in base ad un coefficiente di trasformazione che ne permette l'erogazione garantita fino al decesso del beneficiario. Il calcolo puntuale viene effettuato sulla base delle tabelle contenute negli allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per informazioni circa i criteri e le modalità di erogazione della rendita si rinvia all'apposito Documento sull'erogazione delle rendite.
In caso di morte dell'Assicurato, prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, la prestazione caso morte verrà pagata ai suoi eredi o ai beneficiari designati dal Contraente.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- **Rendita a durata definita** che è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell' aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla sopravvivenza effettiva del beneficiario: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

La durata di tale rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto).

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito. La spesa per l'erogazione della rendita è di 5 euro per ogni rata trimestrale.

- **Prelievi liberamente determinabili** che sono una soluzione dove è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Non è possibile prelevare subito tutto il montante. E' previsto un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale) pari a quella che si potrebbe ricevere se si fosse scelta la rendita a durata definita annuale.

L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate e disponibili dalla richiesta della prestazione, diminuita di quanto eventualmente si è già prelevato in precedenza.

La spesa per la liquidazione di ogni prelievo è di 5 euro.

- **Erogazione frazionata del montante** è una prestazione erogata in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo scelto liberamente dal cliente. A differenza della rendita a durata definita, non è collegata alla speranza di vita ma è il beneficiario a decidere per quanti anni ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione di ciascuna rata, per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito. L'erogazione della prestazione è trimestrale e ha un costo amministrativo di € 5.

Art. 13 - **Modalità di investimento dei premi**

I premi netti versati dal Contraente, potranno essere investiti nella Gestione Separata MPV PREVIDENZA e/o nei due Fondi Interni MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO e MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO.
La Gestione Separata e ciascun Fondo Interno costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli attivi della Compagnia, sono destinati esclusivamente all'erogazione di prestazioni pensionistiche e non possono essere distratti da tale fine.
La disciplina della Gestione Separata e dei Fondi Interni è contenuta negli appositi Regolamenti riportati nelle Sezione 3-4 delle presenti Condizioni.

I premi netti potranno essere ripartiti tra la Gestione Separata e i Fondi Interni in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale o al momento del versamento dei premi. In alternativa, all'atto della sottoscrizione ed in corso di contratto, il Contraente può optare per uno dei tre profili di investimento, che ripartiscono i premi versati in percentuali predefinite tra la Gestione Separata MPV PREVIDENZA e il Fondo Interno MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO.

I profili disponibili sono i seguenti:

- 100% Premium;
- 80% Premium;
- 70% Premium.

In caso di adesione ai profili di cui sopra, la percentuale di ripartizione dei premi netti tra la Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO viene determinata in via automatica in misura tale che la parte dei premi investita nella Gestione Separata consenta, tramite le rivalutazioni annuali, di ottenere alla scadenza del contratto (età pensionabile indicata alla sottoscrizione in polizza) almeno il 100%, l'80% o il 70% dei premi netti versati. La percentuale da destinare alla Gestione separata è calcolata attualizzando ciascun premio netto versato, al tasso minimo garantito in vigore alla data del versamento di ciascun premio, per il periodo intercorrente tra la suddetta

data e quella di scadenza.

Si riporta di seguito la ripartizione dei premi* per un assicurato che aderisca al profilo 100% Premium, ipotizzando un premio annuo netto di € 1.000 e una prospettiva di permanenza nel Piano Individuale di Previdenza (anni mancanti alla pensione) di 20 anni:

Anni alla pensione	% Investimento in GS	Investito in GS (netto caricamento)	Scadenza
20	90,51%	905,06	1.000,00
19	90,96%	909,59	1.000,00
18	91,41%	914,14	1.000,00
17	91,87%	918,71	1.000,00
16	92,33%	923,30	1.000,00
15	92,79%	927,92	1.000,00
14	93,26%	932,56	1.000,00
13	93,72%	937,22	1.000,00
12	94,19%	941,91	1.000,00
11	94,66%	946,61	1.000,00
10	95,13%	951,35	1.000,00
9	95,61%	956,10	1.000,00
8	96,09%	960,89	1.000,00
7	96,57%	965,69	1.000,00
6	97,05%	970,52	1.000,00
5	97,54%	975,37	1.000,00
4	98,02%	980,25	1.000,00
3	98,51%	985,15	1.000,00
2	99,01%	990,07	1.000,00
1	99,50%	995,02	1.000,00

* La ripartizione non tiene conto dell'imposta sostitutiva.

Si evidenzia che in caso di modifica del livello del tasso minimo garantito contrattualmente, le percentuali di ripartizione dei premi tra Gestione Separata e il Fondo MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO varieranno. In particolare in caso di riduzione del tasso minimo garantito, sarà incrementata la quota di premi da destinare alla Gestione e viceversa in caso di aumento del livello del tasso minimo garantito dal contratto. La ripartizione dei premi in base alle nuove percentuali sarà applicata esclusivamente sui premi successivi alla variazione del tasso minimo garantito. La valorizzazione dei Fondi Interni è determinata secondo le modalità descritte al successivo Art. 14.2.

Art. 14 - **Modalità di calcolo del capitale assicurato**

14.1) Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione della Gestione Separata

I premi netti investiti nella Gestione Separata MPV PREVIDENZA sono rivalutati il 31.12 di ciascun anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione stessa e costituiscono il montante della Gestione Separata

A) Tasso di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione da riconoscere è ottenuto applicando l'aliquota dell'80% al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata "MPV PREVIDENZA" calcolato il secondo mese antecedente il 31.12 di ciascun anno. In ogni caso, il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia non potrà essere inferiore all'1,50%. Per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia all'apposito Regolamento nella Sezione 3 delle presenti Condizioni.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari allo 0,50% per i contributi versati nei primi due anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del secondo anno.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari all' 1,25% per i contributi versati nei primi tre anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del terzo anno per tutte le adesioni con decorrenza dal 02/12/2014 al 30/06/2015.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari al 2,00% per i contributi versati nei primi tre anni e la restituzione almeno del capitale investito per i contributi versati successivamente alla fine del terzo anno, per tutte le adesioni con decorrenza dal 17/06/2014 al 01/12/2014.

La Compagnia garantisce un tasso minimo di rivalutazione pari al 2,25% per tutte le adesioni con decorrenza fino al 16/06/2014 ed un tasso pari al 1,25% per tutti i versamenti successivi al 16/04/2015.

B) Modalità di calcolo e assegnazione della rivalutazione

Alla fine del primo anno solare il montante della Gestione Separata sarà pari ai premi netti versati nel corso dell'anno, maggiorati degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento e il successivo 31.12. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A.

Alla fine di ciascun anno solare successivo il montante della Gestione Separata sarà pari:

- al montante della Gestione Separata risultante al 31.12 precedente, maggiorato degli interessi calcolati per un anno in base al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A;
- i premi netti versati nell'anno maggiorati degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di ciascun versamento e il 31.12 successivo. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione di cui al punto A.

Alla data di richiesta della prestazione il montante della Gestione Separata sarà pari:

- al montante della Gestione Separata risultante al 31.12 precedente, maggiorato degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra il detto 31.12 e la data di liquidazione. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione calcolato il secondo mese antecedente la data di liquidazione;
- i premi netti versati tra l'ultimo 31.12 e la data di richiesta della prestazione maggiorati degli interessi calcolati in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di ciascun versamento e la data di liquidazione. Il tasso di interesse applicato è dato dal tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione calcolato il secondo mese antecedente la data di liquidazione.

14.2) Modalità di calcolo del capitale investito nei Fondi interni

Il controvalore del capitale investito nei Fondi Interni si ottiene moltiplicando il numero di quote relative a ciascun Fondo prescelto dal Contraente per il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato alla effettiva data di valorizzazione dalla Compagnia dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo Interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione di cui all'Art. 17 (patrimonio netto), per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni.

Art. 15 - Valorizzazione delle quote dei Fondi interni

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato il giorno 15 (se festivo, il primo giorno successivo) e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (data di valorizzazione). Ciascun valore di quota sarà utilizzato per tutti i movimenti (versamento premi, trasferimento da altra forma pensionistica e switch) e le richieste (recesso,decesso, riscatto, anticipazione, sinistri e trasferimento ad altro fondo) effettuate fino a 5 giorni lavorativi antecedenti l'effettiva data di valorizzazione della quota. Il valore di quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato secondo quanto riportato al precedente Art. 14.2, per il numero complessivo delle quote dello stesso Fondo. Le operazioni di conversione dei premi in quote sono effettuate lo stesso giorno di effettiva data di valorizzazione della quota. Gli strumenti finanziari sono valutati in base agli ultimi valori disponibili. Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Art. 16 - Rivalutazione della prestazione pensionistica periodica

La Compagnia dichiara, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni pensionistiche calcolato sottraendo, dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata MPV12, la commissione trattenuta dalla Compagnia pari all'1,10%. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00% (1,50% per le adesioni con decorrenza fino al 31/03/2014 e per i versamenti fino al 16/06/2014) la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il valore della rendita assicurata, che non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento, sarà incrementato di un importo, ottenuto moltiplicando il tasso di rivalutazione di cui sopra per il valore della rendita stessa.
L'aumento della rendita, che resta definitivamente acquisito, sarà di volta in volta comunicato all'Assicurato.

Art. 17 - **Costi gravanti sui Fondi Interni**

Su ciascun Fondo Interno grava una commissione annuale di gestione come di seguito:

Fondo	Commissione di gestione annuale
MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	2,15%
MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	2,40%

Su ogni Fondo Interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione di cui sopra:
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Non sono previsti spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 18 - **Switch**

Decorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate ai Fondi Interni e alla Gestione Separata (switch). **Le eventuali operazioni successive potranno essere effettuate a distanza di almeno un anno l'una dall'altra.** L'operazione viene eseguita alla prima data di valorizzazione delle quote (15 del mese, se festivo il primo giorno successivo o ultimo giorno lavorativo del mese) successiva alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento delle quote (switch). La Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata con l'indicazione delle quote trasferite, di quelle attribuite e i valori unitari di quota.
Sulle operazioni di switch non è applicato alcun costo.

Art. 19 - **Decesso dell'Assicurato**

In caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà agli eredi o ai beneficiari designati dal Contraente un capitale pari alla somma:
- del montante della Gestione Separata calcolato con le modalità indicate al precedente Art. 14.1 alla data della denuncia dell'evento. Il tasso annuo di interesse da utilizzare per il calcolo della rivalutazione sarà quello determinato il secondo mese antecedente la data di ricezione della denuncia dell'evento;
- del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni alla data della denuncia dell'evento, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse alla medesima data. La data di valorizzazione delle quote sarà determinata con le modalità indicate al precedente Art. 14.2.

Il capitale caso morte, calcolato come sopra, sarà maggiorato di un ulteriore importo pari al:
- 10% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 0,1% del capitale stesso, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 65 anni.

Art. 20 - **Trasferimenti, riscatti, Rendita Integrativa temporanea e anticipazioni**

1) Trasferimenti

Trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della polizza, l'Assicurato ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata nel piano individuale pensionistico in altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.

Il predetto limite temporale di 2 anni non si applica qualora l'Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione al cambiamento dell'attività lavorativa.
In tali casi, dall'importo trasferito verrà trattenuta una spesa fissa di euro 10.

In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del piano individuale pensionistico, l'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, secondo modalità e termini indicati nel regolamento di AXA MPS Previdenza Personale, anche prima che siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della polizza. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del piano individuale pensionistico, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. In questi casi, sull'importo da trasferire, non sono previste spese.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento entro il termine di 6 mesi dal

ricevimento della richiesta. In caso di trasferimento a AXA MPS Previdenza Personale da altra forma pensionistica, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento. In tal caso, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di permanenza alle altre forme pensionistiche per le quali non sia stato esercitato il riscatto. L'importo trasferito andrà ad incrementare la posizione individuale maturata nel piano individuale pensionistico, con le stesse modalità previste per i premi, in esenzione delle spese indicate all'Art.11.

2) Riscatti

L'Assicurato può richiedere il *riscatto parziale* della posizione individuale maturata nella misura del 50%:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

L'Assicurato può richiedere il *riscatto totale* dell'intera posizione individuale maturata:

- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle proprie capacità di lavoro a meno di un terzo;
- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto totale non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'Art.12.

3) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione dell'attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi).
La spesa per l'erogazione della RITA è di 5 euro per ogni rata trimestrale.

4) Anticipazioni

Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Assicurato può richiedere *un'anticipazione* della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%:

- per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In qualsiasi momento della durata contrattuale l'Assicurato può richiedere *un'anticipazione* della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%:

- per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Sempre nel limite degli otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, l'Assicurato può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze, diverse da quelle precedentemente illustrate. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento e non possono comunque eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

L'importo da erogare in caso di trasferimento, riscatto totale, sarà pari alla somma:

- del montante della Gestione Separata calcolato con le modalità indicate al precedente Art. 14.1.
- del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni alla data di liquidazione, calcolato come prodotto del valore unitario delle quote attribuite al contratto per il relativo numero delle stesse. La data di valorizzazione delle quote sarà determinata con le modalità indicate al precedente Art. 14.2.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Art. 21 - **Modifiche alle condizioni economiche e delle caratteristiche di AXA MPS Previdenza Personale**

La Compagnia si riserva di apportare modifiche alle condizioni contrattuali, dandone comunicazione agli aderenti nei termini previsti dall'art. 21 del Regolamento.
In particolare la Compagnia potrebbe modificare nel tempo il livello del tasso di interesse garantito, unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento e il livello dei costi previsti da AXA MPS Previdenza Personale. In ogni caso, le modifiche troveranno applicazione soltanto ai contributi versati e alle prestazioni maturate successivamente alle intervenute variazioni. Qualora ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione all'aderente, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

SEZIONE 3
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA MPV PREVIDENZA

- Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome GESTIONE SPECIALE MPV PREVIDENZA ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV PREVIDENZA. La gestione separata MPV PREVIDENZA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011.
- La valuta di denominazione della gestione separata MPV PREVIDENZA è l'Euro.
- Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Gennaio e cessa al 31 Dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
- La politica di investimento adottata dalla gestione separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall' art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella gestione separata sono le seguenti:
  - Titoli di debito ed altri valori assimilati;
  - Prestiti;
  - Titoli di capitale ed altri valori assimilati;
  - Comparto immobiliare;
  - Investimenti alternativi;
  - Crediti;
  - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità.

  La selezione degli strumenti finanziari all'interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un'ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi.

  Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti:
  - i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" e prevedere il rimborso del nominale a scadenza.
  - i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" ed il più elevato grado di priorità nell'emissione.
  - gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti.

  Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti:
  - titoli di capitale delle società di cui all'art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008;
  - titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della gestione separata al momento dell'operazione.

  L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono:
  - essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad "BBB-",
  - prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni.
- MPV PREVIDENZA è appositamente costituita ed è destinata ad accogliere esclusivamente le risorse della fase di accumulo delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. L'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che le risorse delle forme pensionistiche complementari costituiscono patrimonio autonomo e separato ai sensi dell'art. 2117 del codice civile.
- Il valore delle attività della gestione separata MPV PREVIDENZA non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.
- La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
- Sulla gestione separata MPV PREVIDENZA gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- Il rendimento della gestione separata MPV PREVIDENZA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione

di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

- Il tasso medio di rendimento della gestione separata MPV PREVIDENZA è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata MPV PREVIDENZA, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della gestione separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
- Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della gestione separata MPV PREVIDENZA sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011.
- La Compagnia può effettuare sulla gestione separata MPV PREVIDENZA operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08.
- Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

SEZIONE 4
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 - **Istituzione e denominazione dei Fondi Interni**

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Interni suddivisi in quote. Ogni Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa. I Fondi Interni sono denominati MPV Previdenza Equilibrato e MPV Previdenza Aggressivo.

Art. 2 - **Caratteristiche dei Fondi Interni e criteri degli investimenti**

I Fondi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso. La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni deleghe gestionali che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Ciascun Fondo Interno potrà investire le somme versate dai contraenti in:

1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che abbiano un rating minimo pari ad A o equivalente e che facciano riferimento alle seguenti tipologie:
   a) titoli di Stato;
   b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso nominale;
   c) titoli azionari;
   d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, finalizzati alla buona gestione del Fondo. Resta in ogni caso inteso che l'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo;
   e) titoli strutturati e altri ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale nel rispetto dei limiti e della normativa vigente 2001/107/CE e 2001/108/CE;
2) fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
   a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE;
   b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale secondo la normativa vigente;
   c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
   d) Fondi chiusi mobiliari, situati nella zona A nei limiti previsti dalla normativa vigente;
3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:
   a) depositi bancari in conto corrente;
   b) certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
   c) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;
4) Crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati.

Nelle tipologie sopra elencate rientra anche l'eventuale possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti ai Gruppi AXA e MPS o in altri strumenti finanziari emessi da Società dei Gruppi AXA e MPS.

Art. 3 - **Descrizione dei Fondi Interni ed obiettivi d'investimento**

I Fondi Interni predisposti per il presente contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al benchmark di riferimento. Alla data di redazione del presente Regolamento, gli OICR sono selezionati tra i fondi/comparti delle Società di Gestione del Risparmio e SICAV appartenenti ai seguenti gruppi, fermo restando la possibilità di variare tale elenco, in qualsiasi momento, da parte della Compagnia:

- AXA
- MPS
- Carmignac
- Oyster
- Ing
- Julius Baer

- American Express
- Morgan Stanley
- Bnp Paribas
- Schroder
- Franklin Templeton
- Merryl Lynch
- JP Morgan
- Fidelity
- Pictet
- UBS
- BlackRock
- Alliance Bernstein
- Henderson Global Investor

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:

MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO

Finalità
Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark.

Composizione
Attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno, valorizzati ai valori correnti.

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	0	70%
Obbligazionari	0	100%
Monetari	0	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark
25% MSCI Europe; 13% MSCI USA; 4% MSCI Emerging Markets; 8% MSCI AC Pacific; 24% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 12% Merrill Lynch Emu Large Cap Investment Grade; 4% Merrill Lynch European Currency HY; 10% ML Euro Treasury Bill.

Profilo di rischio di investimento
Il rischio di investimento è medio-alto.

Valuta di denominazione del Fondo Interno
Euro.

MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO

Finalità
Rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di una politica di gestione attiva finalizzata al superamento del benchmark, cogliendo le migliori opportunità del mercato, anche attraverso la selezione dei migliori Fondi/comparti presenti sul mercato.

Composizione

Comparto	Minimo	Massimo
Azionario	70%	100%
Obbligazionari	0	30%
Monetari	0	30%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark
45% MSCI Europe; 21% MSCI USA; 12% MSCI Emerging Markets; 12% MSCI AC Pacific; 5% JPM Emu Global Government Bond Index LC; 5% ML Euro Treasury Bill. È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva, al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio lungo termine.

Profilo di rischio di investimento
Il rischio di investimento è alto.

Valuta di denominazione del Fondo Interno
Euro.

Art. 4 - **Valore unitario delle quote dei Fondi Interni e modalità di attribuzione**
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo assicurativo interno viene determinato il giorno 15 e l'ultimo giorno di ciascun mese (data di valorizzazione). Se i suddetti giorni risultassero festivi, sarà preso a riferimento il primo giorno lavorativo immediatamente successivo (effettiva data di valorizzazione). Ciascun valore di quota sarà utilizzato per tutti i movimenti (versamento premi e trasferimento da altra forma pensionistica) e le richieste (recesso, decesso, anticipazione, riscatto, sinistri e trasferimento ad altro fondo) effettuate fino a 5 giorni lavorativi antecedenti l'effettiva data di valorizzazione della quota. Il valore di quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo Art. 5, per il numero complessivo delle quote dello stesso Fondo. Le operazioni di conversione dei premi in quote sono effettuate lo stesso giorno di effettiva data di valorizzazione della quota. Gli strumenti finanziari sono valutati in base agli ultimi valori disponibili. Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Art. 5 - **Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni**
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo Art. 7. Le attività di ciascun Fondo Interno sono valorizzate secondo i principi di seguito esposti:

- le quote di OICVM saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile sui mercati nei giorni di valorizzazione; se tali prezzi non fossero disponibili a seguito di decisioni della Borsa o degli Organi di Vigilanza oppure a causa di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati verrà preso a riferimento l'ultimo prezzo disponibile sui mercati;
- gli altri valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura di Borsa relativo al giorno di valorizzazione; se tali prezzi non fossero disponibili a seguito di decisioni della Borsa o degli Organi di Vigilanza oppure a causa di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati verrà preso a riferimento l'ultimo prezzo disponibile sui mercati;
- i valori mobiliari non quotati o quotati con periodicità non coerente con quella di valorizzazione del fondo, saranno valutati sulla base delle quotazioni di valori mobiliari aventi caratteristiche similari (ad es. azioni con caratteristiche simili o obbligazioni dello stesso emittente) o in mancanza, in base a parametri oggettivi di mercato (ad es. tassi di interesse o indici di Borsa). La valutazione sarà effettuata con modelli interni di valutazione.

Art. 6 - **Attribuzione delle quote**
Il numero di quote assegnate al contratto si ottiene dividendo il premio versato, al netto delle spese previste sui premi (premio investito), per il valore unitario della quota relativo al Fondo Interno, o ai Fondi Interni, prescelti alla data di conversione dei premi in quote come definito all'Art. 4. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato come indicato al precedente Art. 4, dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni.

Art. 7 - **Regime delle spese dei Fondi Interni**
Le spese relative a ciascun Fondo Interno sono rappresentate da:

- **commissione di gestione annuale** applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti secondo quanto indicato in tabella:

Fondo	Commissione di gestione annuale
MPV PREVIDENZA EQUILIBRATO	2,15%
MPV PREVIDENZA AGGRESSIVO	2,40%

Detta commissione viene trattenuta quotidianamente dalla Compagnia (in ragione di 1/365) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul valore unitario della quota;

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Non sono previsti spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati , né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 - **Modifiche relative ai Fondi Interni**

La Compagnia allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni della normativa ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali. In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia il trasferimento tra Fondi Interni.

Art. 9 - **Revisione contabile**

Il rendiconto della gestione dei Fondi Interni, comprensivo di un confronto tra il valore della quota di ciascun Fondo con il relativo benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58. La Società di revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

Roma, marzo 2026

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo dellel mprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Allegato 1.

Coefficienti di conversione del capitale assicurato in una rendita annua vitalizia immediata

Rendita annua per 1.000 euro di capitale assicurato

Età	Annuale	Semestrale	mensile	Età	Annuale	Semestrale	mensile
50	25,120	24,970	24,830	61	34,130	33,830	33,590
51	25,750	25,580	25,450	62	35,260	34,950	34,690
52	26,410	26,230	26,090	63	36,460	36,130	35,850
53	27,090	26,910	26,760	64	37,740	37,390	37,090
54	27,820	27,620	27,460	65	39,110	38,730	38,420
55	28,580	28,370	28,200	66	40,580	40,170	39,830
56	29,380	29,160	28,980	67	42,160	41,720	41,350
57	30,220	29,990	29,800	68	43,860	43,380	42,990
58	31,110	30,870	30,670	69	45,700	45,180	44,750
59	32,060	31,800	31,590	70	47,680	47,110	46,650
60	33,060	32,790	32,560				

L'importo della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il capitale maturato nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età raggiunta dall'Assicurato. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.

Coefficienti di conversione del capitale assicurato in una rendita annua vitalizia immediata

Validi per le adesioni con decorrenza fino al 31 marzo 2014 e per i versamenti fino al 16 giugno 2014

Rendita annua per 1.000 euro di capitale assicurato

				Età	Annuale	Semestrale	mensile
50	35,470	35,150	34,900	61	45,970	45,440	45,010
51	36,180	35,850	35,590	62	47,310	46,750	46,290
52	36,930	36,590	36,310	63	48,740	48,140	47,660
53	37,730	37,370	37,080	64	50,260	49,620	49,110
54	38,560	38,190	37,880	65	51,880	51,210	50,660
55	39,440	39,050	38,730	66	53,610	52,900	52,310
56	40,370	39,970	39,630	67	55,470	54,700	54,080
57	41,360	40,930	40,580	68	57,470	56,640	55,970
58	42,410	41,960	41,590	69	59,610	58,730	58,010
59	43,520	43,050	42,660	70	61,930	60,970	60,200
60	44,710	44,210	43,800				

L'importo della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il capitale maturato nel piano individuale di previdenza per il coefficiente di conversione, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età raggiunta dall'Assicurato. Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.

Modalità di utilizzo delle tabelle relative ai coefficienti di conversione

Età	Annuale
fino al 1907	7
dal 1908 al 1917	6
dal 1918 al 1921	5
dal 1922 al 1927	4
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4

Le tavole di cui sopra sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1958-1966. L'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.

Esempio: Si consideri un assicurato di 60 anni, nato nel 1954, che voglia convertire il proprio capitale. Dalla tabella precedente si evince che per i nati nel 1954 bisogna invecchiare di un anno l'età; pertanto nella tabella dei Coefficienti di conversione, si deve prendere il coefficiente di età 61 anziché età 60, cioè 39,96.

Modalità di utilizzo delle tabelle relative ai coefficienti di conversione

Validi per le adesioni con decorrenza fino al 31 marzo 2014 e per i versamenti fino al 16 giugno 2014

Età	Annuale
fino al 1926	+3
dal 1927 al 1938	+2
dal 1939 al 1947	+1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

Le tavole di cui sopra sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1949-1959. L'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.

Esempio: Si consideri un assicurato di 60 anni, nato nel 1946, che voglia convertire il proprio capitale. Dalla tabella precedente si evince che per i nati nel 1946 bisogna invecchiare di un anno l'età; pertanto nella tabella dei Coefficienti di conversione, si deve prendere il coefficiente di età 61 anziché età 60, cioè 45,970.
I coefficienti distinti per sesso in vigore prima del 21/12/2012 sono disponibili sul sito della Compagnia.